

**ALLEGATO "B" ALL' ATTO DEL 12 MAGGIO 2009 N. 19.427 DEL
REPERTORIO E N. 5.572 DELLA RACCOLTA**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI
DI RAZZA HAFLINGER ITALIA
già Avelignese
Riconosciuta giuridicamente con D.P.R. n. 637 del 05.10.1974**

S t a t u t o

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia – già Avelignese – A.N.A.C.R.HA.I., con sede in Firenze, legalmente costituita il 20 Dicembre 1971 e riconosciuta con DPR 637 del 5 ottobre 1974, è regolata dal presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione è aderente all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) di cui accetta lo Statuto.

Art. 3

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale ed all'estero. La sua durata è illimitata.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, ed alla diffusione degli equini di razza Haflinger.

Particolarmente :

- 1) Provvede all'espletamento del lavoro di miglioramento della razza e, previa autorizzazione del Mi.P.A.F., istituisce il Libro Genealogico della razza Haflinger e ne provvede al deposito dei marchi relativi e cura il funzionamento e la gestione sotto la sorveglianza del Ministero stesso;
- 2) Promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali e Regionali competenti, con Istituti di ricerca e di sperimentazione;
- 3) Adempie ai compiti ed alle funzioni delegate dagli Organi di Governo Centrale o Regionale o dall'A.I.A.;
- 4) Promuove ed organizza Manifestazioni Zootecniche atte a mettere in evidenza, anche sotto il profilo della valorizzazione, i progressi realizzati dagli allevamenti, integrandole e sviluppandole ai fini economici;
- 5) attua il miglioramento e la valorizzazione economica delle produzioni, curandone la difesa economica, nelle forme previste dalla Legge;
- 6) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

- 7) può assistere gli associati nel collocamento e nell'acquisto di soggetti, di materie prime e di attrezzature necessarie all'allevamento, sia in Italia, che all'estero;
- 8) può promuovere la formazione di imprese, associazioni e società in genere, volte alla valorizzazione della razza haflinger ed alla valorizzazione dei relativi prodotti;
- 9) promuove ed attua ogni attività intesa alla valorizzazione della razza.

DEI SOCI

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione quali associati:

- a) Le Associazioni o Federazioni Provinciali Allevatori, legalmente riconosciute e incaricate quali Uffici Provinciali di LG ;
- b) In mancanza degli Organismi di cui al precedente punto a), le Associazioni interprovinciali o regionali Allevatori di primo grado legalmente riconosciute e incaricate quali Uffici periferici di LG.

Art. 6

I Soci che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.

Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo

Contro la deliberazione negativa può, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dei Soci che si pronuncia inappellabilmente.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'organizzazione richiedente;
- 2) copia dell'eventuale regolamento della sezione specializzata;
- 3) comunicazione sull'entità del patrimonio equino di razza Haflinger complessivamente rappresentato dagli allevatori soci.

In tali comunicazioni devono essere precisati:

- a) il numero dei riproduttori (stalloni, fattrici) Haflinger nel territorio di competenza iscritti al LG e dei relativi allevatori;
- b) il numero complessivo di soggetti Haflinger presenti negli allevamenti del territorio di competenza e dei relativi allevatori.

Ogni socio ha diritto ad avere da un minimo di 1 (un) voto ad un massimo di 29 (ventinove) voti in rapporto all'entità dei capi iscritti al Libro Genealogico nei Registri Fattrici e Stalloni e dei puledri nati nell'anno di pertinenza da padre e madre iscritti al Libro Genealogico e per cui è stato rilasciato passaporto da parte di ANACRHAI in base alla seguente tabella:

Fino a 50 soggetti	voti 1
da 51 a 100 soggetti	voti 2
da 101 a 150 soggetti	voti 3
da 151 a 200 soggetti	voti 4
da 201 a 250 soggetti	voti 5
da 251 a 300 soggetti	voti 6

da 301 a 350 soggetti voti 7
da 351 a 400 soggetti voti 8
da 401 a 450 soggetti voti 9
da 451 a 500 soggetti voti 10
da 501 a 1000 soggetti voti 12
da 1001 a 1500 soggetti voti 18
da 1501 a 2000 soggetti voti 24
oltre 2000 voti 29.

QUOTE DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 7

Ogni socio deve versare a nome degli allevatori suoi Soci:

- a) una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- b) una quota sociale annua proporzionata al numero dei voti attribuiti ad ogni socio secondo l'art. 6 il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea;
- c) quote annuali per le esigenze di attività e servizi nel campo della selezione fissate dal Comitato Direttivo sulla base delle dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

La quota di cui al punto a) va versata al momento dell'adesione pena la sospensione dell'adesione stessa.

Le quote di cui ai punti b) e c) vanno versate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza. Ai Soci con morosità superiore a 2 anni anche solo di parte delle quote di cui ai punti b) e c) può essere applicato quanto previsto dall'Art. 10 punto b) del presente Statuto.

DIRITTI SOCIALI

Art. 8

L'esercizio Dei Diritti Sociali Spetta Ai Soci Regolarmente Iscritti Ed In Regola Con I Pagamenti delle Quote di cui All'art. 7.

OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 9

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione.

Art. 10

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con il preavviso di tre mesi dalla fine dell'esercizio sociale in corso, tramite lettera raccomandata, al Comitato Direttivo;
- b) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni

contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

c) per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per la ammissione. La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nel caso in cui al punto a) ed ha effetto allo scadere dell'anno in cui scade il preavviso delle dimissioni; dall'Assemblea dei Soci, invece, su proposta del Comitato Direttivo, nei casi di cui ai punti b) e c), sentito il parere dei Proviviri, limitatamente al caso b) ed ha effetto dalla data della comunicazione all'associato della delibera.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa.

Le quote ed i contributi di cui all'Art. 7 non sono rivalutabili, né possono essere trasferiti ad altri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci
- e) i Proviviri.

DELL'ASSEMBLEA

Art. 12

L'Assemblea Generale è composta dai Presidenti degli Enti Soci di cui all'art. 5, i quali possono farsi rappresentare da allevatori proprietari di soggetti Haflinger iscritti al LG della loro zona di competenza territoriale.

Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di un altro socio.

La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente di ANACRHA1 prima dell'inizio della seduta.

L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci o dei Soci in regola con i pagamenti delle quote di cui al precedente articolo 7 rappresentanti almeno un decimo del numero totale dei soci.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, attraverso raccomandata AR, indirizzata ai singoli soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Art. 13

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per le deliberazioni che importano modifiche statutarie, è necessario, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti $\frac{3}{4}$ dei voti .

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Per la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, un quorum almeno dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide solo se raccolgono il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei Soci.

Il sistema di votazione è di norma palese. Tuttavia, l'assemblea può deliberare un sistema diverso di votazione in merito a tutti o parte dei punti all'Ordine del Giorno. La mozione inerente il sistema di voto deve essere presentata, anche da un singolo socio, subito dopo l'elezione del Presidente e del Segretario dell'assemblea. Nella mozione va precisata la motivazione e se la richiesta riguarda tutti i punti all'Ordine del Giorno o solo una parte di essi. La mozione è approvata se riscuote la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali vanno sempre effettuate con schede segrete. Pure con scheda segreta vanno prese le deliberazioni per le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato Direttivo.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

L'Assemblea in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano fra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci constatato che l'Assemblea è validamente costituita la invita a nominarsi il proprio Presidente ed il segretario che può essere scelto tra i presenti o nella persona del Direttore.

Art. 15

Spetta all'Assemblea

- a) nominare i membri elettivi del Comitato direttivo;
- b) eleggere i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Proviviri e ratificare i membri dei due Organi designati;
- c) l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo ed anche il

bilancio consuntivo e quello preventivo;

d) tracciare l'azione che deve svolgere l'Associazione con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale;

e) la determinazione, anche in forma forfetaria, dei rimborsi spese da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente e l'emolumento ai Sindaci;

f) deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sulla liquidazione dell'Associazione e la nomina del/dei liquidatore/i

g) la determinazione delle quote di cui all'art. 7 punti a) e b) ed i criteri per la determinazione delle quote di cui al punto c).

COMITATO DIRETTIVO

ART. 16

1) Norme generali

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nelle riunioni funge da Segretario il Direttore o altra persona scelta di volta in volta dal Comitato stesso ad inizio riunione.

Il Comitato Direttivo al suo interno può nominare dei gruppi di lavoro per incarichi operativi specifici.

Alle sedute possono partecipare persone di particolare competenza in relazione all'ordine del giorno in discussione, l'invito è fatto dal Presidente anche su richiesta di un Consigliere.

2) Della composizione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da membri eletti dai soci in assemblea nel numero di sei e da membri di diritto designati direttamente dai soci nel numero di uno per ogni socio che rappresenti nel Libro Genealogico più di un terzo dei capi iscritti al LG, intendendo per capi iscritti al Libro Genealogico il numero totale di: fattrici, stalloni e puledri nati nell'anno precedente l'anno in cui avviene il rinnovo del Comitato Direttivo.

Ogni Ente socio non può avere più di un rappresentante eletto in Comitato Direttivo, fatta salva l'eventuale designazione di diritto di cui al capoverso precedente.

Nel Comitato Direttivo devono essere rappresentati, con almeno un componente, sia il Nord sia il Centro-Sud Italia.

3) Delle candidature

Possono essere candidati o designati alla carica di Consigliere i Legali Rappresentanti degli enti soci o allevatori proprietari di soggetti Haflinger iscritti al Registro Fattrici o al Registro Stalloni del LG con allevamento ubicato nel territorio di pertinenza dell'Ente socio che li candida o che li designa.

Le candidature vanno presentate sotto forma di liste chiuse; ogni lista potrà essere composta da un massimo di 6 candidati, tanti quanto il numero di consiglieri da eleggere, il nome di ogni singolo componente di lista deve essere associato al nome del socio che rappresenta e convalidato dalla firma del legale rappresentante del socio stesso. Ogni socio può presentare un solo candidato elettivo e questo potrà essere presentato in una sola lista. Le liste devono pervenire ad ANACRHAJ almeno sette giorni prima dell'assemblea di prima convocazione.

Le liste, complete dei nomi dei candidati e degli Enti che rappresentano

per essere considerate valide dovranno essere controfirmate o confermate per iscritto da tutti i Rappresentanti Legali degli Enti soci rappresentati compresi nella lista. Le liste valide saranno diffuse agli Enti soci dall'Associazione almeno 3 giorni prima della data di prima convocazione.

4) Delle elezioni

Ogni socio potrà in assemblea esprimere i propri voti indicando la lista prescelta, senza possibilità per il votante di esprimere voti di preferenza sui componenti le liste e senza poter apportare qualsiasi variazione alla lista. Esito delle votazioni sarà l'individuazione di una lista di maggioranza ed una lista di minoranza, sempre che queste abbiano raggiunto il quorum minimo del 20% dei voti presenti o rappresentati in assemblea; qualora più di due liste raggiungessero il quorum minimo del 20% oltre alla lista di maggioranza sarà comunque individuata una sola lista di minoranza in base ai voti raccolti.

In caso di parità fra più liste avrà priorità nella graduatoria la lista che rappresenta più capi (così come definiti nel paragrafo 2 di questo articolo).

Alla lista di maggioranza spettano 4 consiglieri, mentre 2 alla lista di minoranza; nel caso nessuna lista, oltre quella di maggioranza, raggiungesse il 20% dei voti, alla lista di maggioranza spettano 6 consiglieri.

Per l'individuazione dei componenti di Comitato eletti varrà l'ordine di presentazione nelle liste.

Nel Comitato Direttivo devono essere rappresentati, con almeno un componente, sia l'area del Nord Italia sia l'area del Centro-Sud Italia, anche indipendentemente dall'ordine di presentazione nella lista. Le aree di rappresentanza sono due: il Nord Italia viene individuato come il territorio delle Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli ed Emilia Romagna; il Centro-Sud Italia viene individuato come territorio delle Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna.

E' compito della lista di maggioranza assicurare la rappresentanza di tutte le aree; nel caso ciò non accadesse il numero di consiglieri che potrà esprimere verrà ridotto a tre, o a cinque nel caso non venga individuata la lista di minoranza. Il consigliere dell'area non rappresentata verrà individuato attingendo a cascata come segue: dalla lista di minoranza, se ciò non fosse sufficiente dalle eventuali ulteriori liste che hanno raggiunto il quorum minimo previsto partendo da quella che ha raccolto più voti, se ciò ancora non fosse sufficiente dalle liste che non hanno raggiunto il quorum minimo previsto sempre partendo da quella che ha raccolto più voti; non potranno essere prese in considerazione liste che non hanno raccolto alcun voto.

La mancata presenza fra gli eletti del rappresentante di una delle due zone è ammessa esclusivamente nel caso non vi siano state candidature o che le candidature fossero presenti in liste che non hanno conseguito alcun voto in assemblea.

Qualora la lista di maggioranza non comprendesse candidature sufficienti a coprire il totale dei consiglieri elettivi spettanti, si procederà a cascata

con il meccanismo già previsto, sempre assicurando comunque la rappresentanza di almeno un consigliere a ciascuna delle due zone, fatto salvo, come previsto dal paragrafo precedente, che una zona non abbia candidature o che tali candidature siano inserite in liste che non hanno raccolto alcun voto.

Qualora l'esito finale portasse all'elezione di meno di quattro componenti elettivi, tali elezioni risulteranno nulle e dovranno essere ripetute entro 120 giorni; nel frattempo il Comitato uscente rimane insediato nella pienezza dei poteri statutari.

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

Art. 17

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due;
- b) deliberare sull'ammissione e sul recesso dei soci a norma degli art. 6 e 10 lettera a;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione
- e) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico
- f) nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti;
- g) amministrare il patrimonio sociale;
- h) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, di spesa annui, che insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno proposti all'approvazione dell'Assemblea, e successivamente comunicati all'Associazione Italiana Allevatori;
- i) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- l) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea
- m) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alle Commissioni Tecniche Centrali del Libro Genealogico;
- n) proporre all'Assemblea le quote di cui all'art. 7 punti a) e b), nonché determinare le quote di cui al medesimo art. 7 punto c).

Art. 18

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano fra i presenti. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza

assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso senza, giustificato motivo, decadono dalla carica. In tale caso e in ogni altro caso di cessazione dalla carica, i componenti cessati, se designati ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1) sono sostituiti a cura degli enti cui è riservato il potere di designazione; se elettivi vengono sostituiti dal Comitato Direttivo cooptando il primo dei non eletti; il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima Assemblea. In caso di mancanza di candidati non eletti il Comitato indice elezioni supplementari per il posto vacante.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita.

A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione, il rimborso delle spese di viaggio e da fissarsi dall'Assemblea.

DEL PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vicepresidenti espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per le attuazioni delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

Il Presidente convoca i rappresentanti degli Allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico tutte le volte che si renderà necessario in ordine al mandato ad esso attribuito.

Il Presidente può altresì convocare riunioni di allevatori a carattere nazionale o territoriale per la discussione di problematiche d'ordine generale all'associazione o alla razza e per problematiche di carattere locale.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. Gli altri due membri effettivi ed i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione purchè iscritte nell'albo dei Revisori dei conti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per due volte consecutivamente e al massimo per tre volte anche non consecutivamente. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di

anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per Legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione; verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti d'ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, e su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 15.

Le candidature per la carica di Sindaco seguono le medesime scadenze di comunicazione previste per il rinnovo del Comitato Direttivo. Ogni Ente Socio può segnalare come candidato al massimo un nominativo quale Sindaco effettivo o un nominativo quale Sindaco supplente.

PROBIVIRI

Art. 22

Qualsiasi vertenza fra i soci, e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri. Il Collegio dei Probiviri può essere composto anche da persone esterne all'Associazione e assolve a funzioni di arbitrato. I Soci si impegnano, per qualsiasi controversia con l'Associazione Nazionale e per qualsivoglia controversia tra di loro in merito all'attività dell'Associazione, a rivolgersi al Collegio dei Probiviri prima di adire eventuali vie legali .

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le candidature per la carica di Proboviro seguono le medesime scadenze di comunicazione previste per il rinnovo del Comitato Direttivo. Ogni Ente Socio può presentare un solo candidato per la carica di proboviro.

Art. 23

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lettera a).
 - b) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione.
- Per tutti i beni viene tenuto l'inventario.

Art. 24

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dalle quote annuali (art. 7 comma b e c)
- b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva;
- c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, da Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- d) dagli interessi del patrimonio.

Art. 25

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, e coincide con l'anno solare.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre per quanto previsto dall'art. 17 (diciassette) lettera h), all'Assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio non potrà dare luogo ad utili.

Eventuali eccedenze di esercizio dovranno essere riservate ad iniziative statutarie e riportate negli esercizi successivi.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Qualora il Comitato Direttivo ravvisi l'opportunità, al fine di meglio adeguare gli interessi della categoria e degli associati a nuove esigenze, di attuare fusioni ed accordi con altre organizzazioni, deve convocare l'Assemblea per esaminare le proposte e deliberare in merito.

Art. 27

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità in

campo zootecnico, o ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo previsto dalla normativa vigente in materia e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

In caso di controversia è competente il Foro di Firenze.

Art. 29

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

F.to Stefano Poli

F.to Luca Livi Notaio. Vi è il sigillo

Io sottoscritto Dott. Luca Livi, Notaio in Firenze, attesto che la presente copia e' conforme al suo originale, consta di fogli e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Firenze, ventisette maggio duemilanove